

Art. 1 E' costituita l'associazione " Prospettiva legale" regolata, per quanto non previsto da questo statuto, dagli artt.36 e segg. del Codice Civile, e dalle leggi nazionali e regionali sugli organismi di volontariato sociale.

Essa ha sede in Bari, via De Giosa 101.

Art. 2 L'associazione persegue lo scopo di:

- Promuovere e gestire attività di sensibilizzazione della società civile alle tematiche della giustizia penale, della esecuzione delle pene, soprattutto per quanto possa attenerne la loro conformità ai principi costituzionali e alle norme di diritto internazionale; tutte le attività associative sono sorrette dalla consapevolezza, umana e giuridica, che l'esecuzione delle misure privative o limitative della libertà personale non possa, in nessuna circostanza, subire la compressione dei diritti della persona. In tale ottica l'associazione ne perseguirà la tutela, in sede civile e penale, con la costituzione di parte civile in tutti i procedimenti in cui il Giudice sarà chiamato ad esprimersi sulla lesione di tali diritti.

- Promuovere la partecipazione della comunità sociale ai processi di risocializzazione delle persone sottoposte alle sanzioni penali, favorendo sinergie operative tra l'amministrazione penitenziaria, la magistratura, le amministrazioni territoriali, le organizzazioni del privato sociale non profit;

- Promuovere e realizzare iniziative che favoriscono:

- L'assistenza sociosanitaria ai soggetti detenuti più vulnerabili (alcoldipendenti, tossicodipendenti, malati psichici, anziani);

- L'accesso alle opportunità trattamentali, anche extramurali, di detenuti stranieri;

- L'organizzazione negli istituti penitenziari di attività di promozione culturale o di formazione professionale;

- L'offerta di opportunità lavorativa a detenuti, finalizzata ad ampliare l'accesso alle misure alternative al regime di piena detenzione.

L'associazione realizzerà, altresì, attività miranti alla:

- Organizzazione di spazi esterni per la sperimentazione dei permessi premi;

- Organizzazione di strutture di reinserimento sociale accompagnato soprattutto per quanti, alla conclusione della loro vicenda penale, si trovano sprovvisti di supporti familiari ed affettivi.

Art. 3 L'associazione si avvarrà di un centro giuridico forense sull'esecuzione penale,

finalizzato all'elaborazione di percorsi personali di risocializzazione e di riabilitazione.

Art. 4 Sono soci dell'associazione i fondatori, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli altri organismi, che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi associativi. E' demandato al consiglio direttivo la competenza a deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci. Il recesso dall'associazione è consentito in qualsiasi momento, previa comunicazione formale al Presidente.

Art. 5 Organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente.

Art. 6 L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce, almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. E' convocata dal Presidente per deliberare su questioni attinenti la gestione associativa ed ogni volta che un quinto degli associati ne faccia formale richiesta. Compiti statutari dell'assemblea sono: l'elezione del presidente e l'elezione del consiglio direttivo.

L'assemblea è convocata con lettera raccomandata, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 gg. prima della data fissata. In prima convocazione la validità dell'assemblea è subordinata alla presenza della maggioranza assoluta dei soci. In seconda convocazione è irrilevante il numero dei soci presenti ai fini della validità della assemblea. Per procedere a modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei soci.

Art. 7 Il consiglio direttivo, presieduto dal presidente, è composto da 3 membri, ai quali il presidente può concedere speciali deleghe per la realizzazione degli obiettivi statutari. Il Consiglio può deliberare di attribuire a singoli soci, ad organismi associativi o a persone, estranee all'associazione, la realizzazione di singole iniziative o attività. In tal caso si avvarrà di modalità contrattuali specifiche. Fissa, inoltre, le linee operative del centro giuridico forense. Il consiglio traduce in modalità operative gli orientamenti programmatici, indicati in sede assembleare. Il consiglio è responsabile della gestione delle attività della associazione, ne cura l'amministrazione e predispone i bilanci annuali.

Il consiglio affida ad un componente la gestione del fondo associativo.

Il consiglio è convocato dal Presidente, quando ne ravvisi la opportunità o quando la maggioranza dei componenti lo richieda.

Art. 8 Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi. Quale legale rappresentante dell'associazione, il presidente ha il potere di conferire mandato legale e procura speciale ad avvocati di fiducia dell'associazione per rappresentare la stessa in giudizio ed avviare azioni

legali nell'interesse dell'associazione. In caso di impedimento è sostituito da un suo delegato, individuato all'interno del consiglio direttivo. Distribuisce ai consiglieri le deleghe operative per la gestione finanziaria, i rapporti con gli enti locali e col privato sociale, le attività di risocializzazione e di reinserimento sociale.

Art.9 Il fondo associativo è costituito da eventuali proventi da iniziative realizzate o da contributi disposti, a qualunque titolo, a favore dell'associazione da parte di privati o enti pubblici.

Art. 10 Lo scioglimento dell'associazione è deliberata dall'assemblea, che dispone anche la devoluzione del fondo associativo residuo ad altri enti, che perseguano, per statuto, analoghe finalità di solidarietà sociale.